

STUDIO LEGALE
Avvocato Chiara Pagotto
Viale della Repubblica, 193/I
31100 Treviso (TV)
C.F. PGTCHR77T62L407P
Tel. 0422 43 32 16 - Fax 0422 21 40 86

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 14 TER E SS. L. 3/2012

Nell'interesse di

Pellegrini Renato, nato a Treviso il 26/05/1952 e residente a Villorba (TV) in Via Perer, 40, C.F. PLLRNT52E26L407W (**doc. 1**), rappresentato e assistito, giusta procura allegata al presente atto (**all. a**), dall'avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso, C.F. PGTCHR77T62L407P, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Treviso, Viale della Repubblica, 193/I, con i seguenti recapiti tel. 0422/433216 e fax 0422/214086, e-mail *cpagotto@studioavvocatopagotto.it*, pec *chiarapagotto@pec.ordineavvocatitreviso.it*, che si indicano per le comunicazioni di legge;

- ricorrente -

Premesse	pag. 2
Storico	pag. 3
Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento	pag. 5
Quantificazione del passivo patrimoniale	pag. 6
Quantificazione dell'attivo patrimoniale	pag. 7
Spese per il sostentamento della figlia minore	pag. 8
Elenco documentazione dimessa	pag. 11



1. Premesse

1. In data 07/05/2018 veniva evidenziata la situazione di crisi economica e finanziaria in cui versava il ricorrente, comprovata dalle inadempienze alle obbligazioni assunte in solido con la moglie (in particolare legate ai mutui dagli stessi garantiti), nonché da un'esecuzione immobiliare pendente avanti al Tribunale di Treviso, conseguente al mancato pagamento dei tributi e dei ratei dei predetti mutui. Pertanto, a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, lo stesso presentava all'Organo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba istanza per la nomina di un Professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da sovra indebitamento;
2. con provvedimento del 10/05/2018, l'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona del suo Referente, Dott.ssa Castagna Valeria, nominava all'uopo il dott. Lorenzo Giorgio (Registro degli Affari n. 45/2018) (**doc. 2**);
3. in data 15/05/2018 il Professionista nominato Gestore provvedeva a formalizzare e depositare la propria accettazione di nomina (**doc. 3**);
4. a seguito di vari incontri è stata consegnata tutta la documentazione utile al Professionista nominato e in data 17/07/2018 a mezzo PEC è stato richiesto allo stesso di redigere la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 *ter*, comma 3, L. 3/2012, necessaria per il deposito del presente ricorso, con gli avvertimenti di cui all'art. 14 *ter*, commi 4 e 5, della predetta legge (**doc. 4**);
5. in data 17/07/2018 il Gestore della Crisi consegnava la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012, qui allegata (**doc. 5**);
6. il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012, né ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge (**doc. 6**);



7. il ricorrente non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta inoltre dalla visura protesti (**doc. 7**), dalla visura PRA (**doc. 8**), dalla visura catastale e ipotecaria (**doc. 9**), nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso (**doc. 10**). Un tanto è stato altresì verificato dal Gestore nominato mediante accesso agli atti e interrogazione del debitore.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato difeso e domiciliato, espone e precisa quanto segue.

2. Storico

Il ricorrente è sposato con la sig.ra Pasqualin Nadia, anch'essa sovraindebitata, ed ha una figlia di 14 anni, Nicole (**doc. 11**) che vive con i genitori nella casa di proprietà di quest'ultimi in Via Perer, 40, a Villorba (TV), località Catena. Il sig. Pellegrini, ora pensionato, ha svolto attività artigianale, essendo stato titolare di un'impresa individuale nel settore della lavorazione del bronzo (**doc. 12**). L'attività è sempre stata florida fino a che, nel 2006, la crisi del settore del mobile – settore con il quale il ricorrente s'interfacciava principalmente – ha determinato un sensibile ed improvviso calo della domanda dei prodotti offerti dal predetto, con conseguente diminuzione del fatturato e difficoltà di vendere quanto realizzato.

Si precisa che il ricorrente era noto come uno dei pochi artigiani in Italia ad effettuare la suddetta lavorazione, a mezzo della quale dava forma a particolari accessori di lusso, come, ad esempio, pregiate maniglie in bronzo, commissionati dai più importanti mobilifici d'arte, italiani e non solo, nonché da privati molto noti.

All'inizio della crisi economica che ha coinvolto il settore, il ricorrente, onde evitare di contrarre debiti per il pagamento delle buste paga dei suoi dipendenti, seppur pochi, ha deciso di prospettare loro con la massima franchezza lo scenario tutt'altro che roseo, invitandoli, nel loro interesse, a prodigarsi nella ricerca di un'altra occupazione. Questi sono stati quindi tutti regolarmente liquidati dal sig. Pellegrini, che, pertanto, non risulta avere debiti in tal senso.



Il ricorrente ha chiuso la sua attività artigianale nel 2010. Dopo aver venduto il capannone in cui operava, ha aperto una bottega-laboratorio a Treviso che, però, suo malgrado, non ha avuto il successo sperato e il sig. Pellegrini si è trovato a dover corrispondere i canoni di locazione nel frattempo maturati e scaduti, che ha onorato con difficoltà ad eccezione del saldo delle spese legali. Conseguentemente, subiva l'esecuzione mobiliare di una vecchia moto di sua proprietà modello Honda PC34, targata AS69999, e di una vecchia automobile modello Skoda 1U, targata BK364PV (**doc. 13**). Dall'accesso in Tribunale di Treviso risulta che la procedura esecutiva mobiliare è stata dichiarata estinta in data 26/11/2012 a fronte della rinuncia del creditore esecutante (**doc. 14**). Sopra i predetti bene, quali gravami, risultano le trascrizioni a favore di Equitalia.

Contestualmente, nel 2010, la moglie, in quanto garante delle obbligazioni del marito contratte per l'attività imprenditoriale, non otteneva il part-time richiesto per esigenze di famiglia, dovendo seguire la figlia piccola, ed era costretta a lasciare l'impiego. La signora, successivamente, ha trovato nel 2011 un'occupazione stabile presso la Casa di Riposo "Marani" di Villorba (TV), dov'è tutt'ora impiegata e da cui percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.500,00.

Il ricorrente, dalla chiusura dell'attività fino ad un anno fa, quando è andato in pensione, ha trovato impiego come lavoratore dipendente solo presso la ditta Bertaggia Sandra Patrizia di Nervesa della Battaglia, dov'è stato assunto con contratto a tempo determinato e part-time, nello specifico per 2 mesi a 25 ore settimanali, in sostituzione di un dipendente in malattia (**doc. 15**). Il sig. Pellegrini ha ivi svolto mansioni di operaio comune ed ha percepito uno stipendio mensile di circa 700,00 euro (**doc. 16**).

Nessun'altra occupazione reperiva in seguito.

Il ricorrente nel 2005, quando l'attività era ancora soddisfacente, acquistava insieme alla moglie l'abitazione di Via Perer, 40 in Villorba (TV) (**doc. 17**) ed all'uopo contraeva mutuo fondiario ipotecario della durata di vent'anni con Banca BCC Monastier e del Sile



per euro 140.000,00 e per euro 40.000 per liquidità personale, per un totale complessivo di euro 180.000,00 (**doc. 18**).

Successivamente, nel 2009, la Banca accordava ai coniugi un ulteriore prestito per euro 20.000,00, anch'esso garantito da ipoteca sull'immobile (**doc. 19**).

A causa del mancato pagamento dei ratei dei predetti mutui ipotecari dovuto all'incedere delle difficoltà imprenditoriali, la Banca ha dato corso ad un procedimento esecutivo immobiliare (Tribunale di Treviso, R.G.Es. n. 545/2013, G.E. dott.ssa Vortali Francesca); la prima sessione d'asta si è tenuta nel mese di gennaio 2018 con base d'asta di euro 150.000,00, valutata secondo perizia di stima dell'Ing. Giulio Contini (**doc. 20**), ribassata del 25% come da termini di legge ad euro 112.000,00 (**doc. 21**). La seconda sessione d'asta si terrà, invece, presso l'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Treviso in data 18/07/2018 con base d'asta di euro 112.000,00, ribassata del 25% ad euro 84.000,00 (**doc. 22**), che, stante la presentazione del corrente ricorso e successivo emanando decreto di apertura, non potrà essere proseguita ex art. 14 *novies*, comma 2.

3. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Sotto il profilo oggettivo la situazione patrimoniale del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Dai dati che verremo ad illustrare di seguito, si può agevolmente rilevare che il ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile, in quanto quest'ultimo è costituito dall'immobile (metà quota), già casa di residenza della famiglia, e dai relativi arredi che lo compongono (attualmente



l'immobile è all'asta come sopra indicato), nonché da una vecchia automobile ed un motociclo.

La massa debitoria in capo al ricorrente in esame è costituita principalmente da Istituti di Credito, nonché dall'Erario, così come risulta dall'elenco dei creditori depositato in atti (**doc. 23**).

3.1 Quantificazione del passivo patrimoniale

Si dimette tutta la documentazione attestante la fonte contrattuale da cui sono sorte le obbligazioni e i debiti.

In primis il contratto di mutuo fondiario della durata di vent'anni, stipulato in data 22/12/2005 dal ricorrente e dalla moglie con Banca BCC Monastier e del Sile, per euro 140.000,00 finalizzato all'acquisto della prima casa di abitazione e per euro 40.000 per liquidità personale, per un totale complessivo di euro 180.000,00. I mutuatari, in data 31/12/2005, hanno acceso ipoteca volontaria di primo grado a favore della predetta Banca, a garanzia del credito mutuato, per euro 360.000,00 (180.000,00 di capitale e 180.000,00 di interessi) (n.r.i. 59913/14505).

Il ricorrente e la moglie, successivamente, in data 29/07/2009, hanno stipulato un ulteriore contratto di mutuo ordinario con il medesimo Istituto di Credito per complessivi euro 20.000,00, a garanzia del quale, in data 05/08/2009, i mutuatari hanno iscritto nuova ipoteca volontaria per euro 40.000,00 sempre sulla casa coniugale (n.r.i. 30690/6976).

Il debito residuo, con riferimento al primo mutuo, ammonta ad oggi a euro 92.936,71; con riferimento al secondo mutuo, è pari ad euro 8.069,07.

Per quanto concerne il debito con l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni, esso risulta allo stato pari ad euro 94.380,84: si dimettono a riprova gli estratti ruolo e i relativi documenti pervenuti (**doc. 24**). Si dà atto che, come evidenziato dal perito estimatore ing. Contini, l'abitazione risulta gravata da ipoteca legale per euro 55.803,04 a favore di Equitalia Nomos s.p.a., da ipoteca legale a favore di Equitalia Nord s.p.a. per euro



69.268,68 e da ulteriore ipoteca giudiziale in favore di Banca BCC Montastier e Sile per euro 30.000.

Risulta altresì un debito conseguente all'apertura di conto corrente con Cassa di Risparmio del Veneto per euro 17.735,00 e con BCC di Monastier e del Sile per euro 23.744,00 (**doc. 25**).

Il ricorrente, infine, risulta cointestatario con la moglie di un conto corrente acceso presso Banca BCC Monastier e del Sile che presenta un saldo negativo per euro 504,99.

Il ricorrente non risulta segnalato nel registro Protesti, né ha riportato condanne e/o procedimenti penali pregiudizievoli e/o comunque inerenti ad atti in frode ai creditori.

Si evidenzia altresì, come già sopra anticipato, che in capo al ricorrente e alla moglie pende allo stato la procedura esecutiva immobiliare avanti al Tribunale di Treviso, R.G.Es. n. 545/2013, Trib. TV, G.E. dott.ssa Vortali Francesca, promossa dalla Banca BCC Monastier del Sile, con intervento di Equitalia Nord s.p.a.

3.2 Quantificazione dell'attivo patrimoniale

Il ricorrente risulta essere proprietario, nelle diverse quote specificate, dei seguenti beni immobili:

3.2.1 Immobili in proprietà esclusiva:

Il ricorrente risulta essere proprietario solo di immobili in comproprietà.

3.2.2 Immobili in comproprietà:

- 1) Proprietà 1/2 di: Villorba (TV), Via Perer, snc, piano S1T1 – area urbana, Catasto Fabbricati - sez. C - fg. 4 - part. 1336 – sub. 18 – 6,5 vani;
- 2) Proprietà 1/2 di: Villorba (TV), Via Perer, snc, piano S1 – area urbana, Catasto Fabbricati - sez. C - fg. 4 - part. 1336 – sub. 48 – 25 mq.;

Gli immobili *sub* 1) e 2) appartengono al ricorrente per la quota parte del 50% mentre il rimanente 50% è di proprietà della moglie Pasqualin Nadia, che ha presentato parallela domanda di sovra indebitamento all'intestato Tribunale, con conseguente nomina del medesimo Gestore della Crisi.



I beni di cui sopra sono stati sottoposti a perizia ad opera dell'Ing. Giulio Contini che li ha valutati complessivamente € 155.000,00, valore riferito all'intero immobile e non alla quota di proprietà del ricorrente.

Dalle visure e dalle ricerche effettuate, il ricorrente risulta proprietario di un'autovettura Skoda 1U, targata BK364PV, e di un motociclo Honda PC34, targato AS69999.

Inoltre, unitamente al Gestore della Crisi, si è provveduto ad effettuare la verifica inventario e l'elencazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. 3/2012, dei beni mobili del ricorrente, presenti nell'abitazione familiare, in comproprietà con la moglie (**doc. 26**).

Allo stato attuale il ricorrente non ha un'occupazione lavorativa, ma è titolare della pensione.

Si dimettono le dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta anno 2015, anno 2016, anno 2017 ed il modello 01 INPS - pensione per l'anno 2018 (**doc. 27**).

Si dimette altresì uno schema riassuntivo delle varie posizioni debitorie (**doc. 28**).

Si precisa che l'istante indica quali spese mensili, essenziali per le esigenze di vita, quelle meglio indicate nell'elenco allegato (**doc. 29**).

A questo proposito, con riferimento al predetto elenco, si evidenzia come lo stesso abbia indicato, con persino eccessiva onestà, i costi minimi di mera sopravvivenza ma, nella determinazione del *quantum* necessario per vivere, il giudice dovrà tener conto di eventuali futuri costi ad oggi non prevedibili, quali spese mediche o altro.

4. Spese per il sostentamento della figlia minore

Si dedica un capitolo alle spese mensili per il sostentamento della figlia minore Nicole di 14 anni.

La frequentazione del liceo artistico da parte della figlia (**doc. 30**) comporta l'acquisto di un'ingente mole di materiale scolastico che, nello specifico, non consta solo di libri ma comprende altresì pennelli, colori e quant'altro, con un esborso maggiore rispetto ad altri indirizzi scolastici.



La ragazza vive con i genitori nella casa di Villorba, pertanto, per raggiungere il predetto Istituto che si trova a Vittorio Veneto si avvale del trasporto pubblico, il cui abbonamento annuale costituisce un ulteriore costo a carico della famiglia (**doc. 31**).

La figlia del ricorrente sta attraversando un periodo complicato e, stante la giovane età ed alcune problematiche di salute insorte di cui si fornisce prova documentale (**doc. 32**), nell'ultimo anno ha manifestato gravi difficoltà scolastiche, che hanno reso necessario il ricorso a lezioni private di recupero e sostegno.

La ragazza frequenta altresì una scuola di musica per il costo mensile di euro 195,00 (**doc. 33**)

Si rinvia allo schema riassuntivo delle spese familiari mensili comprensive anche dei costi relativi alla figlia.

* * *

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella propria Relazione particolareggiata, il ricorrente rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria tutti i propri beni immobili di proprietà, per le quote ad esso relative, oltre ad una quota di eventuali futuri crediti che percepirà per il quadriennio successivo all'apertura della liquidazione, ridotta di quanto necessario per il proprio sostentamento.

Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto e previsto dal liquidatore nominato dal Giudicante, sicuramente potrà prevedere la cessione della totalità dei beni immobili facenti capo al ricorrente; la cessione di una quota dei propri eventuali redditi, nel caso in cui il Giudice prestasse la propria autorizzazione, consentirà di riprendere la propria attività lavorativa e garantire un maggior introito di somme nella procedura liquidatoria.

Tutto ciò premesso il ricorrente, Pellegrini Renato, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE



all'III.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 *quinquies* L. 3/2012, di:

In via principale

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* legge 3/2012 e ss.mm.ii.;
- **disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia secondo quanto disposto dall'art. 14 *ter*, comma 6, lett. b), L. 3/2012 anche mediante richiesta di integrazione documentale;
- ove non sia stato nominato ex art. 13, comma 1, L. 3/2012 nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui agli artt. 14 *sexies* e ss. L. 3/2012;
- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi, ed in particolare la casa di abitazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 *undecies*, comma 5, lett. b), L. 3/2012;



Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Si allega:

all. a Procura alle liti

1. Documento di identità e codice fiscale del sig. Pellegrini Renato
2. Nomina Gestore della Crisi
3. Dichiarazione di Accettazione Incarico del Gestore
4. Istanza di relazione particolareggiata dell'avv. Chiara Pagotto
5. Relazione particolareggiata del dott. Lorenzo Giorgio
6. Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del ricorrente
7. Visura Protesti
8. Visura PRA
9. Visure catastale e ipotecaria
10. Certificato carichi pendenti
11. Dichiarazione sostitutiva di certificazione stato famiglia e residenza
12. Visura storica CCIAA ditta individuale cancellata
13. Certificati di proprietà del motociclo e dell'autovettura
14. Verbale d'udienza del 26/11/2012, Tribunale di Treviso, n. 2635/2011 R.G.Es.
15. Lettera di assunzione presso la ditta Bertaggia Sandra Patrizia e relativa dichiarazione del datore di lavoro
16. Buste paga relative all'impiego presso la ditta Bertaggia
17. Contratto di compravendita dell'immobile
18. Contratto di mutuo fondiario del 2005
19. Contratto di mutuo ordinario del 2009
20. Perizia di stima dell'immobile dell'ing. Giulio Contini
21. Avviso di vendita del 10/10/2017
22. Avviso di secondo esperimento di vendita del 19/04/2018
23. Elenco creditori



24. Estratti di Ruolo Agenzia delle Entrate - Riscossioni
25. Documento Ispezione Centrale Rischi Banca d'Italia
26. Elenco beni mobili
27. Certificazione unica 2016, 2017, 2018 e modello INPS 01 pensione 2018
28. Schema posizioni debitorie
29. Elenco spese mensili familiari
30. Ricevuta del versamento tassa d'iscrizione scolastica
31. Ricevuta dell'abbonamento mensile corriera studenti
32. Certificato ULSS della figlia Nicole Pellegrini
33. Ricevuta dell'iscrizione alla scuola di musica della figlia bimestre novembre-dicembre 2017

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod., dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del C.U in misura pari ad euro 98,00.

Con osservanza.

Treviso, 17/07/2018

Avv. Chiara Pagotto

